

### **1° Quesito:**

“In riferimento alla procedura indicata in oggetto, specificatamente per quanto richiesto al punto III.2.3) del Bando di gara, *“comprovata esperienza nell’allestimento di sedi gara per manifestazioni schermistiche derivanti dall’allestimento di gare a livello nazionale ed internazionale di scherma di un numero minimo di 5 (cinque) negli ultimi 2 anni”*, si chiede di conoscere se tale requisito è richiesto a pena di esclusione o se lo stesso costituirà elemento di valutazione dell’offerta tecnica, dal momento che l’esperienza in allestimenti e manutenzioni di apparecchiature e/o attrezzature avrebbe sicuramente lo scopo di individuare le aziende in grado di eseguire il servizio in argomento, ma la specificità dell’esperienza nelle manifestazioni schermistiche, rappresenterebbe un evidente limitazione della partecipazione da parte degli operatori economici interessati.”

### **Risposta:**

Il requisito di cui al punto III.2.3) del Bando di gara è richiesto per l’ammissione alla procedura.

In termini diversi, la relativa esperienza è altresì valorizzata ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico secondo la previsione dell’art.14 del Disciplinare di gara ove, al punto

“1.a capacità operativa - peso 10”, è precisato che verranno valutate:

- le principali esperienze professionali maturate negli ultimi 3 anni.

- Il numero di allestimenti di gare nazionali e internazionali per l'anno 2015 se superiore a 10.

La particolarissima tipologia del servizio rende indispensabile la formulazione del requisito in esame quale condizione di ammissione. Ciò appare evidente dalla descrizione delle operazioni da svolgere contenute negli atti di gara. La Federazione ha notizia di diverse Aziende esistenti sul territorio europeo dotate della richiesta specificità, oltre che di alcune esistenti in Italia.

Si ritiene quindi, che la condizione richiesta non precluda la partecipazione ai soggetti interessati, stante anche la possibilità, prevista dalle vigenti disposizioni, di presentare domanda in forma di ATI (costituito o costituendo) , ovvero di usufruire dell'istituto dell'avvalimento.

## **2° Quesito:**

“ Si richiede se il requisito del possesso di licenza di trasporto per conto terzi possa essere ritenuto equipollente alla licenza dei trasporti “in proprio” sulla base della considerazione che l'eventuale azienda aggiudicataria, rivestendo in forza dell'aggiudicazione anche la qualità di “custode” e quindi “detentrica” dei beni di proprietà della Federazione, ben potrebbe svolgere le attività di trasporto - peraltro complementari e secondarie rispetto all'oggetto principale del servizio – anche con tale tipologia di licenza.

## **Risposta:**

Il requisito è richiesto per motivi sostanziali e non quale presupposto formale. La Federazione esige che il trasporto delle attrezzature di sua proprietà sia svolto in

termini di assoluta legittimità e in presenza di tutti i presupposti di correttezza e titolarità, sul piano amministrativo, dei permessi necessari.

L'interpretazione proposta quindi, non confligge con la natura del servizio richiesto dalla FIS, a condizione che la stessa Federazione sia tenuta indenne e manlevata da ogni e qualsiasi conseguenza di eventuali violazioni amministrative che possano esser contestate alla Ditta aggiudicataria e che, ovviamente , sia tutelata la proprietà dei beni federali, pena la risoluzione del contratto.